

Con la memoria depositata in data 08.02.2017 la Difesa dell'imputato ha sollevato istanza al fine di dichiarare l'inutilizzabilità, nel presente processo, di tutti i dati esterni del traffico telefonico, a chiunque intestati, acquisiti in fase di indagini preliminari ex art. 132 cod. privacy; in subordine, la difesa chiedeva sospensione del procedimento e sottoposizione alla Corte di Giustizia UE della seguente questione pregiudiziale: "Se gli artt. 7, 8, e 52 par 1 della Carta dei diritti fondamentali UE ostino ad una normativa nazionale quale l'art. 132 codice privacy che consente l'acquisizione e la conservazione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico per qualsiasi tipo di reato".

Sulla presente questione il Collegio osserva quanto segue.

L'art. 132 cod. privacy prevede che "[...] i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i dati contenuti nelle telecomunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione".

Sebbene il diritto alla privacy, invocato dalla Difesa, rientri nel catalogo previsto dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, *sub specie* degli artt. 7 e 8 che tutelano la vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale, si evince dalla disamina del dettato letterale dell'art. 52 della Carta come gli stessi possano essere soggetti a limitazioni, nel rispetto del principio di proporzionalità, che si rivelino necessarie e rispondenti a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

I principi appena menzionati sono stati affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 08.04.2014 (*Digital Rights Ireland e Kärtnner Landesregierung e a.*, cause riunite C-293/12 e C-594/12), alla quale si è riportata la Difesa a sostegno della propria tesi. Oggetto della sentenza era la direttiva 2006/24/CE in materia di *data retention*, la quale invitava gli Stati membri a disciplinare la conservazione di dati telematici al fine di prevenzione, accertamento e repressione di gravi reati. Pur avendo ammesso che l'interesse al pieno accertamento di reati poteva giustificare una limitazione al diritto alla riservatezza, la Corte dichiarava invalida la direttiva; questa infatti, non specificando in modo sufficientemente preciso i presupposti e le ipotesi in cui sarebbe stata consentita la conservazione con finalità investigative dei dati relativi al traffico telematico, poteva determinare una limitazione sproporzionata del diritto alla riservatezza dei cittadini.

Il *dictum* della menzionata sentenza non ha alcuna rilevanza nell'odierno processo. Infatti l'art. 132 cod. privacy non è norma di attuazione della direttiva 2006/24/CE, essendo questo entrato in vigore in tempo antecedente: dunque l'invalidità della direttiva non si trasmette ad esso.

Preliminarmente osservato questo, appare comunque evidente che il principio di proporzionalità sancito dall'art 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e ribadito dalla Corte nella menzionata sentenza, è pienamente rispettato nel caso di specie: infatti i dati del traffico telefonico sono stati acquisiti dall'Accusa ai fini dell'accertamento del reato di tentato incendio doloso aggravato (artt. 56, 61 n.5, 110, 423, 425 n.2 c.p.), fatti-specie incriminatrice posta a tutela della pubblica incolumità.

La gravità del fatto contestato e sottoposto ad accertamento giustifica il sacrificio del diritto alla riservatezza, dovendosi ritenere a questo prevalenti i supremi diritti alla vita ed all'integrità personale.

Ad abundantiam, dalla lettura dell'art. 266 c.p.p. risulta inoltre l'ammissibilità dell'uso delle intercettazioni telefoniche finalizzate all'accertamento del reato in questa sede contestato: se, dunque, è ammissibile una così forte restrizione del diritto alla riservatezza rappresentata non solo dall'acquisizione dei tabulati ma altresì dalla completa captazione dei relativi contenuti, è evidente come la mera acquisizione dei tabulati rispetti il principio di proporzionalità espressamente previsto dalla normativa comunitaria.

PQM

Rigetta l'eccezione di inutilizzabilità e di proposizione di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE *ex art 267 TFUE* e dispone l'acquisizione dei tabulati in questione.

Il Giudice
